

**RISOLUZIONE N. /E**

Roma,

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Dipartimento delle Finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

- Ispettorato Generale del Bilancio
- Ispettorato Generale di Finanza

A Equitalia S.p.A.

All'Associazione Bancaria Italiana

Al Consorzio Customer to Business Interaction

A Poste Italiane S.p.A.

Alla Sogei S.p.A.

Alla Provincia Autonoma di Trento

**OGGETTO:** *Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare semplice (IMIS), di cui all'articolo 1 della legge della Provincia Autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14*

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2014, n. 14 della Provincia Autonoma di Trento ha istituito, a decorrere dall'anno 2015, l'imposta immobiliare semplice (IMIS), applicata obbligatoriamente nei comuni della stessa provincia.

In particolare, l'articolo 9, comma 4, della citata legge provinciale n. 14 prevede che, *“il versamento è effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (...); con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Agenzia delle entrate e comuni in relazione agli adempimenti correlati a tale procedimento”*.

Con la convenzione 19 maggio 2015 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Provincia Autonoma di Trento, in nome e per conto dei Comuni della Provincia che hanno rilasciato specifica delega, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dell’imposta immobiliare semplice (IMIS).

L’utilizzo del modello F24 è subordinato all’adesione, da parte di ciascun Comune, alla convenzione di cui all’articolo 9, comma 4, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMIS, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“3990” denominato “IMIS - Imposta immobiliare semplice su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**
- **“3991” denominato “IMIS- Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati abitativi - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**
- **“3992” denominato “IMIS - Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**
- **“3993” denominato “IMIS - Imposta immobiliare semplice per aree edificabili - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**
- **“3994” denominato “IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni da accertamento - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**
- **“3995” denominato “IMIS - Imposta immobiliare semplice per interessi da accertamento - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**
- **“3996” denominato “IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”.**

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione **“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”**, in corrispondenza delle somme

indicate esclusivamente nella colonna “*importi a debito versati*”, con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “*codice ente/codice comune*”, quando la Provincia comunica all’Agenzia delle entrate che il Comune ha aderito alla Convenzione, è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella denominata “*Tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali*”, pubblicata sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it);
- nello spazio “*Ravv.*” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “*Acc.*” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “*Saldo*” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “*Numero immobili*” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “*Anno di riferimento*” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “*Ravv.*” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 1° giugno 2015.

IL DIRETTORE CENTRALE

  
Paolo Savini